



FABRIZIO CAPPUCCIO
NOTAIO

Via del Corso n. 303
- Palazzo Doria Pamphili -
00186 Roma
Tel. 06 6789434
Tel. 06 6789003
Fax 06 679347
fcappuccio@notariato.it
notaio@notaiocappuccio.it

Repertorio n. 6346

Raccolta n. 4768

ATTO DI DEPOSITO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre.

(28-10-2020)

In Roma, nel mio studio.

Avanti a me **Avv. Fabrizio Cappuccio**, Notaio in Roma, con studio in Roma, Via del Corso n. 303, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

È PRESENTE:

- **Fiorella TOSONI** nata a Roma il 30 aprile 1957, domiciliata per la carica presso la sede di seguito indicata, codice fiscale **TSN FLL 57D70 H501X**, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO - ONLUS" con sede in Roma, via degli Aldobrandeschi n. 3, codice fiscale **96346950585**, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al n. 1194/2017 e nel registro delle Organizzazioni del Volontariato della Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. D2919 del 17 ottobre 2003 (di seguito, l'Associazione).

Detta comparente, della cui **identità personale** io Notaio sono certo, premette

- che l'Assemblea degli Associati dell'Associazione si è riunita in data 14 ottobre 2020 ed ha deliberato di modificare lo statuto adeguandosi alle previsioni normative di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 come da **delibera dell'Assemblea degli Associati**, che in copia autentica al presente atto si allega senza il relativo statuto sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale **omessane** da me Notaio la lettura per espressa volontà del comparente che me ne ha dispensato;

tutto ciò premesso

e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparente mi richiede di tenere depositato nei miei atti lo Statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'Assemblea degli Associati del 14 ottobre 2020 che mi consegna, al fine del rilascio delle copie per ogni occasione necessaria, ivi compreso il deposito presso le competenti Autorità.

La comparente si dichiara edotto del contenuto degli articoli 17, 30, 31 e 34 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 n. 106/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 261 del 21 ottobre 2020, ed espressamente dispensa me Notaio dall'esecuzione degli adempimenti relativi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dichiarando per quanto possa occorrere che l'Associazione dalla medesima rappresentata risulta già iscritta nel registro delle Organizzazioni di Volontariato tenuto dalla Regione Lazio.

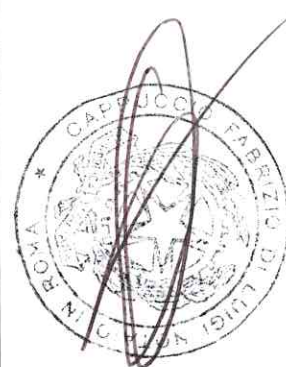
Aderendo io Notaio alla richiesta ritiro dalle mani del comparente il detto **Statuto** e lo allego al presente atto sotto la lettera **"B"** per formarne parte integrante e sostanziale **omessane** da me Notaio la lettura per espressa volontà del comparente che me ne ha dispensato, dando atto che il mede-

Atto reg. il 04/11/2020

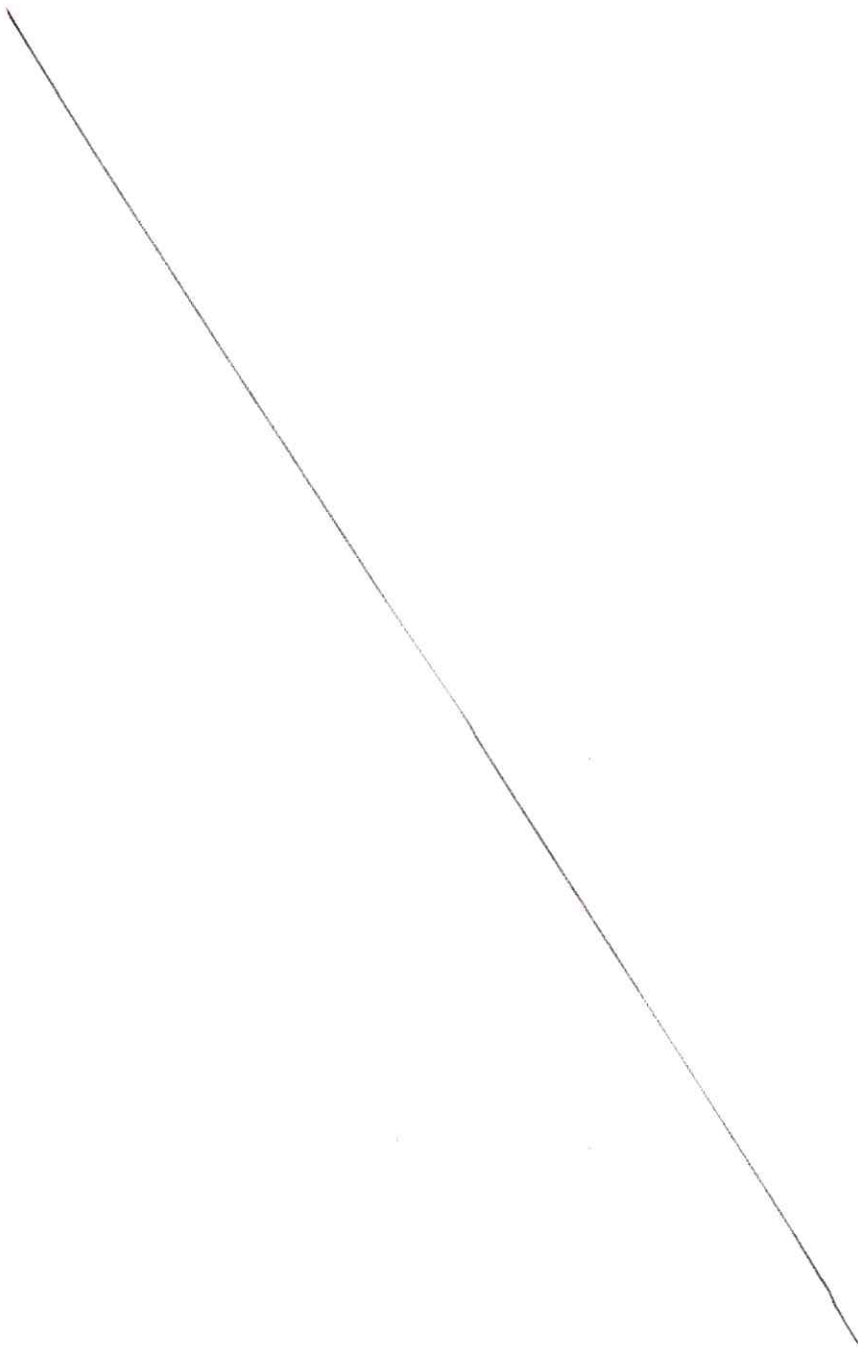
n° 21377 Serie 1T

a ROMA 3

per € 245,00



simo documento non presenta cancellazioni, abrasioni o cancellature.....
Le spese ed imposte del presente atto sono a carico dell'Associazione.....
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto alla comparente
che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive in calce, unitamente a quan-
to allegato, alle ore quattordici e minuti venti.....
Scritto con mezzi informatici e completato a mano da me Notaio, il presen-
te atto consta di tre pagine e quanto sin qui della quarta di un foglio.....
FIRMATO: Fiorella TOSONI - Notaio Fabrizio CAPPUCCIO (IMPRONTA
DEL SIGILLO).....



ALLEGATO A' ALL'ATTO

REP. 6346

RACC. 4768

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di Ottobre alle ore 18:30, presso la sede dell'Associazione in Via degli Aldobrandeschi n. 3 - Roma si è tenuta in seconda convocazione (essendo la prima andata deserta) l'assemblea ordinaria e straordinaria convocata dal Presidente.

L'Assemblea si è svolta, oltre che in presenza, in videoconferenza secondo le previsioni dell'Art.73 Comma 4 del DL17 marzo 2020, n. 18 (CD "Cura Italia") con modalità atte a garantire l'accertamento dell'identità dei soci, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto simultaneo nonché di verbalizzare adeguatamente gli interventi.

Prende la parola la Presidente Fiorella Tosoni che dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare con pienezza dei poteri su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno essendo presenti, di persona, collegati in videoconferenza o per delega, 64 soci dei 92 aventi diritto.

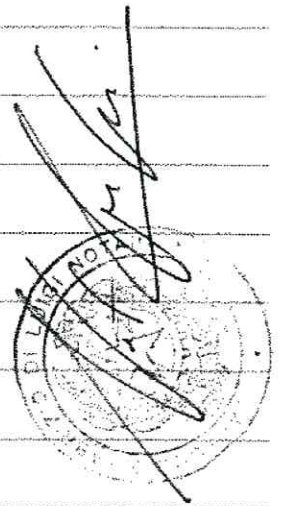
Dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a designare il Segretario. I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Emilio Lodise, presente assieme al Presidente presso la sede sociale, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Parte Straordinaria

1) Adeguamento dello statuto alle nuove previsioni normative di cui al D.Lgs. 117/17 e s.m.i. (cd. "Codice del Terzo Settore") e modifiche di corollario e coordinamento.

La Presidente informa i presenti che il nuovo Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017 e ss.mm.) ha stabilito che le OdV



Fiorella Tosoni

(Organizzazioni di Volontariato) già iscritte nei registri regionali vengano automaticamente iscritte nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ove adeguino i loro statuti coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 anche nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 35, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge Cura Italia, entro il 31 ottobre 2020.

La Presidente espone ai presenti le principali novità del nuovo testo di Statuto dell'Associazione.

La prima sostanziale differenza alla quale dovremo tutti abituarci sarà la nuova dicitura: OdV che dovrà essere riportata nella futura corrispondenza ed in tutti gli atti ufficiali dell'Associazione; sono stati poi, tra l'altro, precisati le finalità, gli scopi e le attività dell'Associazione; precisate le attribuzioni degli Organi associativi, precisate le voci di entrata per il perseguimento degli scopi associativi; introdotta la possibilità dell'istituzione di un organo di revisione interno o esterno qualora diventi obbligatorio per legge, introdotta la possibilità di avere l'organo di controllo interno, già presente in forma collegiale, in forma monocratica qualora sia richiesto dall'Assemblea; la normativa "quadro" di riferimento; nonché a corollario l'introduzione della possibilità di tenere l'Assemblea anche attraverso strumenti di videoconferenza che garantiscano l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto simultaneo nonché di verbalizzare adeguatamente gli interventi; l'incremento a tre delle deleghe ad altri soci ed infine la revisione dei quorum per le assemblee straordinarie.

La Presidente procede poi alla lettura del nuovo testo di Statuto, che verrà allegato al presente verbale. Al termine la Presidente chiede se ci sono domande e richieste di chiarimenti su quanto esposto e nessuno chiede la parola.

La Presidente quindi pone in votazione il nuovo testo di Statuto aggiornato con le previsioni di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e le altre modifiche statutarie di corollario e coordinamento

L'Assemblea Straordinaria all'unanimità, con votazione palese per alzata di mano dei presenti come sopra indicati

Delibera

- di approvare il nuovo testo di Statuto che si allega sub lettera A al presente verbale a formarne parte integrante.
- di delegare la Presidente a:
 - compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per l'attribuzione della forma pubblica al presente verbale di assemblea straordinaria contenente il nuovo statuto dando mandato allo Studio del Notaio Cappuccio in Roma di procedere agli adempimenti conseguenti;
 - nonché ad approvare tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte al presente verbale o allo statuto stesso, che venissero eventualmente richieste a tal fine.

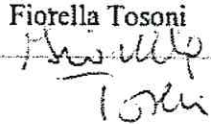
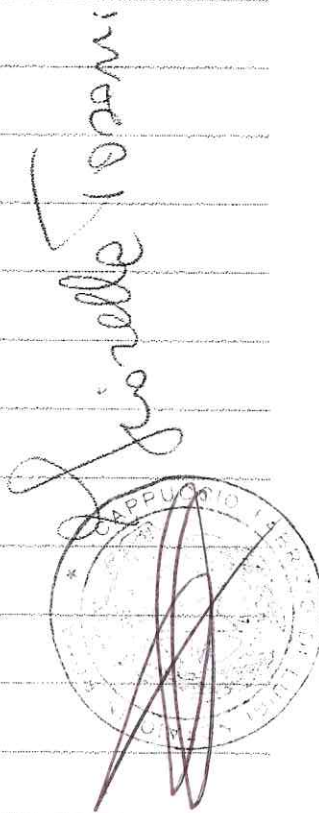
Nessuno chiedendo più la parola, e constatato l'esaurimento dei punti all'ordine del giorno, alle ore 19:27, il Presidente, scioglie la presente sessione straordinaria dell'odierna Assemblea.

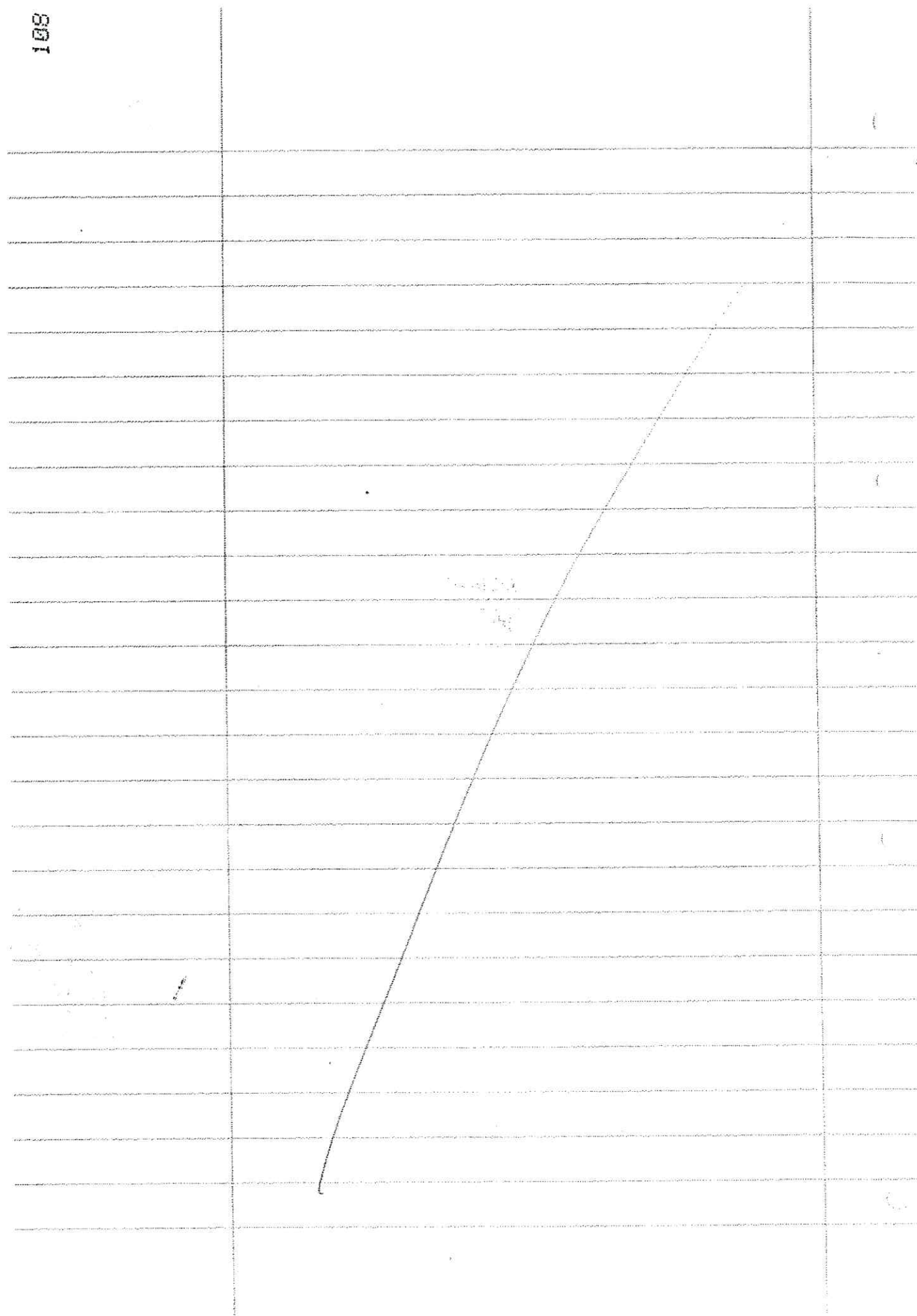
Il Segretario

Il Presidente

Emilio Lodise

Fiorella Tosoni





FABRIZIO CAPPUCCIO
NOTAIO

Repertorio n. **6345**

ESTRATTO

Io sottoscritto **Avv. Fabrizio CAPPUCCIO, Notaio in Roma** con studio in via del Corso n. 303, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

CERTIFICO

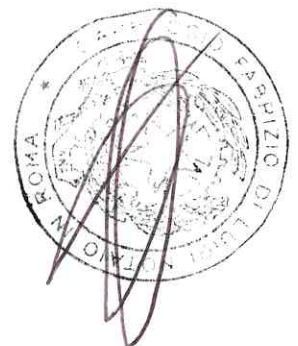
che la presente copia, composta di tre fogli, compresa la presente, è conforme a quanto riportato alle pagine numero 105, 106, 107 del libro dei verbali dell'Assemblea dell'associazione "**ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO - ONLUS**" con sede in Roma, via degli Aldobrandeschi n. 3, codice fiscale **96346950585**.

Libro vidimato e regolarmente tenuto a norma di legge, esibitomi per collazione.

Si rilascia per uso consentito dalla legge.

In Roma, nel mio studio in Via del Corso n. 303, il giorno 28 ottobre 2020.

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
AUTORIZ. 12896 del 22/01/2013



Allegato "B" all'atto n. **6346** di repertorio e n. **4768** di raccolta.

STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO ODV

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'Associazione riconosciuta denominata "Associazione Andrea Tudisco", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale Organizzazione di Volontariato (ODV), ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Alla stessa, per effetto dell'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo Settore (RUNTS), si aggiungerà la qualifica di "Ente del Terzo settore" o in breve ETS.
3. L'Associazione ha facoltà di utilizzare la denominazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" fintanto che le sia consentito dalla normativa tempo per tempo vigente e sussistendone i presupposti. Anche a seguito dell'eventuale iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e segnatamente nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

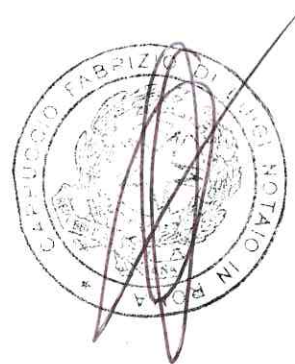
1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica, apolitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso azioni umanitarie e di solidarietà sociale rivolte ai bambini affetti da gravi patologie ed alle loro famiglie e più in generale a soggetti in situazioni di disagio socio-sanitario.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità



sociale l'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui alle lettere a), d), i), q), y) e z) di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- assistenza domiciliare ludico-didattica ai bambini con gravi patologie, lungodegenti o convalescenti;
- sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie e a soggetti in situazioni di disagio socio-sanitario;
- la fornitura di informazioni sulle strutture socio-sanitarie disponibili sul territorio e sul disbrigo di pratiche amministrative-burocratiche;
- il reperimento di alloggi per famiglie che si trovino in situazioni economiche disagiate o si trovino fuori sede per assistere i figli durante le cure mediche;
- tutto quant'altro si reputi necessario e fattibile per il benessere psicofisico dei bambini;
- favorendo la ricerca scientifica e sociale e di istituire borse di studio in favore di laureati in medicina e chirurgia o psicologia che prestino la loro attività per la ricerca e la cura di gravi patologie dei bambini;
- fornendo, all'interno dell'area delle emergenze nazionali e della protezione civile, interventi psicologici durante le varie fasi dell'emergenza attraverso l'attivazione di un team, costituito dai suoi psicologi, animatori e clowndottori; provvedere alla formazione ed al sostegno dei soccorritori, effettuare interventi di carattere psicosociale e preventivi rivolti alla popolazione e alle scuole;
- promuovendo e realizzando rapporti con altre organizzazioni aventi stesso obiettivo e/o complementare; di creare gruppi di sostegno alle famiglie sul territorio di appartenenza; di stimolare e promuovere i rapporti tra il personale medico, infermieristico e socio-sanitario e le famiglie stesse;
- clownterapia presso ospedali, servizi socio-sanitari, comunità e in tutti i contesti in cui sono presenti soggetti fragili.
- sviluppando la cultura della solidarietà e delle esperienze di volontariato

4. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime subordinatamente alla loro conformità alle indicazioni tempo per tempo fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e da ogni autorità competente al riguardo. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

5. L'Associazione può anche assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 4bis Strumenti

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà, in proprio o attraverso una eventuale fondazione e/o altre organizzazioni parallele appositamente costituite: acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili; contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento della propria attività; stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale; accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali; promuovere le iniziative che consentano di attuare le finalità dell'Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'Associazione svolgerà la sua attività sia mediante strutture proprie che nell'ambito degli ospedali o di altre strutture pubbliche, con queste convenzionate o private.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone maggiorenni che condividano in modo espresso gli scopi dell'Associazione, che diano prova di aver tenuto una condotta di elevato tenore morale e civico e comunque irreprensibile e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

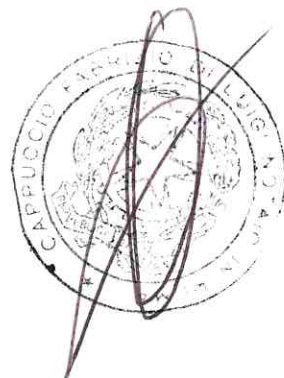
Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Al momento della richiesta di ammissione essi devono aver superato uno specifico percorso conoscitivo, formativo e selettivo secondo tempi, modi e programmi definiti dal Consiglio Direttivo e aver effettuato un anno di attività operativa presso l'Associazione.

Tutte i soci svolgono le loro funzioni con carattere di volontariato, che prioritariamente caratterizza la vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse



generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. Ogni socio ha diritto e dovere a partecipare alla vita associativa, a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. 5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

8. I soci sono tenuti a svolgere attività operativa all'interno dell'Associazione. L'attività operativa consiste nello svolgere un sistematico servizio di aiuto diretto, attraverso lo svolgimento personale di compiti specificamente affidati, sia all'interno delle Case di accoglienza che esternamente ad esse.

9. Hanno diritto di voto, partecipano all'Assemblea ed eleggono gli organi

direttivi dell'Associazione, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa la delega scritta ad altro socio; ogni socio può rappresentare un massimo di tre deleghe.

Art. 7 Decadenza, esclusione, rinuncia

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio;
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle deliberazioni approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, se non partecipa più alla vita attiva dell'Associazione e non svolge più attività operativa per un periodo di un anno, quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario (eventuale - se nominato);
- e) il Tesoriere (eventuale - se nominato);
- f) l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017);
- g) l'Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017).

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati, la delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo e degli organi di controllo.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione formulati dal Consiglio Direttivo;

b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, nonché l'eventuale Organo di controllo e l'Organo di revisione;

e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

h) approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;

i) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati;

j) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

k) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta (e-mail, pec, o altri mezzi equivalenti), inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione ovvero mediante pubblicazione sul portale

associativo almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

3bis. L'assemblea può essere tenuta anche attraverso strumenti di videoconferenza che garantiscano l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto simultaneo nonché di verbalizzare adeguatamente gli interventi; in questo caso in sede di convocazione vengono indicati i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione in cui gli intervenuti potranno confluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il verbalizzante.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna eventualmente gli incarichi di Segretario e Tesoriere

scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

5. Il Segretario e/o il Tesoriere, se nominato, svolge le funzioni al medesimo attribuite in sede di nomina, di spettanza del Consiglio.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione. E' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti eventualmente gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) formulare il programma annuale e predisporre le relazioni sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

- g) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - h) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - i) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - j) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - k) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - l) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - m) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
 - n) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
 - o) proporre all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno o modifiche dello Statuto;
 - p) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'Associazione;
 - q) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione, stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, concedere fidejussioni e altre malleverie.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare specifici compiti ad alcuni componenti del medesimo, attribuendo i relativi poteri di rappresentanza.
4. Ai sensi dell'articolo 26 comma 7 del D.Lgs. 117/2017 il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.
4. Il Presidente sovrintende, inoltre, la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.
5. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e

operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;

c) può delegare il compimento di singoli atti categorie di atti e concedere procure, anche alle liti, sentito il Consiglio Direttivo;

d) per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

7. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite, in caso di impedimento di entrambi saranno sostituiti dal membro più anziano in età, in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Qualora nominati il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'organo di controllo è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'assemblea può determinare la tipologia dell'organo di controllo:

monocratico o collegiale;

- se collegiale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili; esso elegge tra i suoi componenti il Presidente. E' composto da uno o più revisori contabili iscritti nel registro dei revisori di cui al D.lgs. 88/92;

- se monocratico il componente dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori di cui al D.lgs. 88/92;

5. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 bis Organo di revisione legale dei conti

È nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Amici dell'Andrea Tudisco

Sono Amici dell'Andrea Tudisco le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono alla realizzazione della missione dell'Associazione Andrea Tudisco attraverso contributi professionali, materiali, finanziari o artistici, anche a titolo unico. Per loro sarà tenuto un libro apposito anche in forma elettronica. Le modalità di iscrizione nello specifico libro e le modalità di tenuta dello stesso sono definite con regolamento interno approvato a norma dell'articolo 9 dello statuto.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'Associazione; la quota sociale non è ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di associato.

2 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Al momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e segnatamente nella sezione delle Organizzazioni di volontariato si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto previsto nell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile.

5. Ai fini dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e segnatamente nella sezione delle organizzazioni di volontariato il patrimonio iniziale è costituito da tutti beni già di proprietà dell'Ente aventi valore superiore al minimo previsto dalla Legge.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 3 (tre)1 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

4. Unitamente ai documenti di bilancio è depositato per l'approvazione il bilancio sociale, quando necessario ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

5. I documenti contabili devono in ogni caso dare espressa evidenza del contenuto prescritto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e comunque della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere

divise tra gli associati, ma saranno devolute ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e comunque della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia ed in particolare del D.Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente Statuto contrastanti con le previsioni in materia di Enti del Terzo Settore, e comunque con ogni altra normativa tempo per tempo vigente in materia, saranno da intendersi automaticamente decadute al momento della iscrizione della Associazione nel relativo Registro e segnatamente nella sezione delle Organizzazioni di volontariato.

Il presente Statuto sarà da intendersi automaticamente integrato da tutte le norme tempo per tempo vigenti in materia di Enti del Terzo Settore al momento della iscrizione dell'Associazione del relativo Registro e segnatamente nella sezione delle Organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento agli artt. 32, 33 e 34 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni tempo per tempo intervenute.

FIRMATO: Fiorella TOSONI - Notaio Fabrizio CAPPUCCIO (IMPRONTA DEL SIGILLO).

La presente copia composta di sei fogli e' conforme
all'originale e si rilascia per gli usi consentiti
dalla legge.

Roma, 12 novembre 2020



A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized and cursive. The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "NOTAIO" at the top and "FABRIZIO" at the bottom. The inner border contains the text "DI LUIGI". The center of the seal features a coat of arms with a star and a cross.

